

**Accordo in materia di occupazione temporanea d'urgenza ed espropri**

Il giorno 5 del mese di luglio dell'anno duemilauno presso la Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile, sono presenti:

- Il dott. Ettore Bonalberti (Direttore Generale OO.PP.)
- Il dott. Giuseppe Valtorta (rappresentante U.P.L.)
- L'arch. Selviero Clerici (rappresentante ANCI)
- Il dott. Sergio Piffari (rappresentante U.N.C.E.M.)

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia».

Dato atto che l'art. 3, commi 100, 101, 102 e 103, l.r. 1/2000, prevede il trasferimento e la delega, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, delle funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità dei lavori;

b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli artt. 7 e 8 della l. 2359/1965;

c) l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della l. 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1980, n. 11 «norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione»;

Dato atto che l'art. 3, comma 84, l.r. 1/2000 prevede che la nomina degli esperti di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) ed f), l.r. 11/80, spetta alle Province;

Preso atto che l'art. 5, l.r. 1/2000, circa le modalità di passaggio delle funzioni, richiama l'art. 3, commi 17, 19 e 20 della legge regionale 2/1999;

Ritenuto opportuno che tali trasferimenti e deleghe abbiano effetto dal 1° ottobre 2001.

**SI CONVIENE**

A partire dal 1° ottobre 2001 le nuove richieste relative all'emissione dei provvedimenti amministrativi riguardanti l'occupazione temporanea e d'urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità, saranno presentate agli Enti territoriali competenti per i lavori.

I procedimenti amministrativi pregressi saranno trasmessi agli Enti competenti che si faranno carico di concluderli, fatti salvi casi particolari che richiedano una continuità amministrativa.

A partire dal 1° ottobre 2001 la nomina degli esperti di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) ed f), l.r. 11/80, spetterà alle Province territorialmente competenti.

A partire dal 1° gennaio 2002 alle Province è attribuita anche la gestione relativa al funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione, con trasferimento di risorse finanziarie in conto per lire 120.000.000 per liquidare i gettoni di presenza degli esperti nominati, da ripartirsi secondo la tabella A allegata.

Fino al 31 dicembre 2001 i gettoni di presenza degli esperti saranno pagati direttamente dalla Regione.

A consuntivo verranno pagati dalla Regione o restituiti dalle provincie eventuali disavanzi sulle somme anticipate per il pagamento dei gettoni di presenza.

La Direzione Generale OO.PP., politiche per la casa e protezione civile, in collaborazione con le Province, si farà carico di assicurare agli Enti delegati la necessaria assistenza nella fase di avvio dell'esercizio delle funzioni trasferite e delegate, anche tramite la realizzazione di corsi formativi per tutti gli operatori degli Enti locali interessati.

La Direzione Generale OO.PP., politiche per la casa e protezione civile si farà carico di informare le competenti autorità e le associazioni di categoria in merito alle nuove competenze per l'emissione dei provvedimenti amministrativi riguardanti l'occupazione temporanea e d'urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità.

Visto, letto, e confermato

dott. Ettore Bonalberti  
(*Direttore Generale OO.PP.*)  
dott. Giuseppe Valtorta  
(*rappresentante U.P.L.*)  
L'arch. Selviero Clerici  
(*rappresentante A.N.C.I.*)  
Il dott. Sergio Piffari  
(*rappresentante UNCEM*)

**TABELLA A**  
**Risorse finanziarie per Commissioni provinciali espropri**

Provincia	Importo
BERGAMO	10.000.000
BRESCIA	10.000.000
COMO	10.000.000
CREMONA	10.000.000
LECCO	10.000.000
LODI	10.000.000
MANTOVA	10.000.000
MILANO	20.000.000
PAVIA	10.000.000
SONDRIO	10.000.000
VARESE	10.000.000

[BUR20010121]

[5.2.1]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5761

Approvazione dell'accordo tra il Direttore Generale alle OO.PP. e l'UPL, inerente la definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni di eccezionalità e dei mezzi agricoli e di autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia»;

Considerato che l'art. 3, comma 119, lettera c), l.r. 1/2000 prevede il trasferimento alle province delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 2, l.r. 34/95;

Considerato che l'art. 3, comma 82, l.r. 1/2000 dispone la delega alle provincie delle funzioni amministrative previste dalla l.r. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV;

Dato atto che l'art. 5, l.r. 1/2000, circa le modalità di passaggio delle funzioni, richiama l'art. 3, comma 17 della legge regionale 2/1999, con il quale si dispone che la data di passaggio delle funzioni trasferite e delegate è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Direttore Generale competente per materia con proprio decreto;

Considerato che in data 5 luglio 2001 è stato sottoscritto dal Direttore Generale proponente l'accordo con l'UPL, finalizzato alla definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

Sentito il Tavolo Tecnico di Presidenza della Conferenza delle Autonomie che, in data 24 luglio 2001, ha preso atto dell'accordo sottoscritto senza evidenziare alcuna osservazione nel merito;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi del comma 32, dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

**Delibera**

– Di approvare l'accordo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, siglato in data 5 luglio 2001 tra il Direttore Generale alle OO.PP. e l'UPL, inerente la definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni di eccezionalità e dei mezzi agricoli e di autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV.

– Di incaricare il Direttore Generale alle OO.PP., in attuazione a quanto previsto nell'accordo, a stabilire con proprio decreto la data di passaggio delle funzioni agli Enti Locali interessati.

– Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

**Accordo in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni di eccezionalità e dei mezzi agricoli e di autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV**

Il giorno 5 del mese di luglio dell'anno duemilauno presso la Direzione Generale OO.PP., politiche per la casa e protezione civile, presenti:

- il dott. Ettore Bonalberti (Direttore Generale OO.PP.)
- il dott. Giuseppe Valtorta (rappresentante U.P.L.)

Visto l'art. 2, della la legge regionale 29 aprile 1995, n. 34, che attribuisce a Servi provinciali del Genio Civile il compito di rilasciare le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni di eccezionalità e alla circolazione dei mezzi agricoli;

Vista la legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 che attribuisce alla regione le funzioni amministrative inerenti l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia»;

Dato atto che l'art. 3, comma 119, lettera c), l.r. 1/2000 prevede il trasferimento alle provincie delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 2, l.r. 34/95;

Dato atto che l'art. 3, comma 82, l.r. 1/2000 dispone la delega alle provincie delle funzioni amministrative previste dalla l.r. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV;

Preso atto che l'art. 5, l.r. 1/2000, circa le modalità di passaggio delle funzioni, richiama l'art. 3, commi 17, 19 e 20 della legge regionale 2/1999;

Ritenuto opportuno che tali trasferimenti e deleghe abbiano effetto dal 1° ottobre 2001;

#### SI CONVIENE

A partire dal 1° ottobre 2001 le nuove richieste di autorizzazione ex art. 2, l.r. 34/95 saranno presentate direttamente alle provincie competenti per territorio, che riscuoteranno gli indennizzi previsti per l'usura delle strade dal d.lgs. 285/92.

A partire dal 1° ottobre 2001 le nuove richieste di autorizzazione ex l.r. 52/82 saranno presentate direttamente alle provincie competenti per territorio;

Le procedure amministrative già in essere a tale data saranno trasmesse alle provincie competenti per territorio, a cura dei Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali in struttura alla Direzione Generale AA.GG. e Personale e della Direzione Generale Opere Pubbliche, politiche per la casa e protezione civile.

La Direzione Generale OO.PP., politiche per la casa e protezione civile si farà carico di informare le competenti autorità e le associazioni di categoria in merito alle nuove procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.

La Direzione Generale OO.PP., politiche per la casa e protezione civile provvederà a realizzare dei corsi di formazione operativi per il personale delle provincie che dovrà svolgere le funzioni trasferite e delegate e fornirà un adeguato supporto sia di carattere tecnico sia di carattere amministrativo nella fase di passaggio delle competenze.

Visto, letto, e confermato

Dott. Ettore Bonalberti  
(*Direttore Generale OO.PP.*)

Dott. Giuseppe Valtorta  
(*rappresentante U.P.L.*)

[BUR20010122]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5767

**Costituzione delle commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali, ai sensi dell'art. 10, I comma, della l.r. n. 57 del 27 maggio 1985 e successive modificazioni**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state subdelegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali panoramiche;

Considerato che nella suddetta delega di funzioni alle Re-

gioni a statuto ordinario sono comprese, ai sensi dell'art. 82, 2° comma lettera g), le attribuzioni degli organi statali periferici inerenti le Commissioni Provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31, del d.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805;

Visto l'art. 10, I comma della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, che ha modificato la composizione delle Commissioni Provinciali per la tutela delle bellezze naturali, già disciplinata dall'art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805;

Rilevato che, ai sensi della norma di legge sopra citata, le Commissioni Provinciali per la tutela delle bellezze naturali sono presiedute dall'«Assessore al Territorio e Urbanistica», o se delegato, dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio e sono inoltre composte dai Soprintendenti ai Beni Ambientali e Architettonici e ai Beni Archeologici competenti per territorio, da cinque esperti, di cui tre scelti dal Consiglio regionale;

Considerato che il Presidente del Consiglio Regionale ha designato i tre esperti di sua competenza, per ciascuna delle Commissioni Provinciali con specifici decreti come di seguito elencati:

- DPC n. 628 del 10 giugno 1999 (Bergamo)
- DPC n. 629 del 10 giugno 1999 (Brescia)
- DPC n. 630 del 10 giugno 1999 (Como)
- DPC n. 631 del 10 giugno 1999 (Cremona)
- DPC n. 632 del 10 giugno 1999 (Lecco)
- DPC n. 633 del 10 giugno 1999 (Milano)
- DPC n. 634 del 10 giugno 1999 (Pavia)
- DPC n. 635 del 10 giugno 1999 (Sondrio)
- DPC n. 636 del 10 giugno 1999 (Varese)
- DPC n. 1063 dell'11 ottobre 1999 (Lodi e Mantova)

Considerato che la Giunta Regionale ha designato i due esperti di sua competenza per ciascuna delle Commissioni Provinciali con deliberazione n. 7/4858 del 1 giugno 2001,

Preso atto che a seguito degli atti del Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale sopra considerati la composizione delle Commissioni Provinciali per la tutela delle Bellezze Naturali è completata;

Tutto ciò premesso con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

– la costituzione delle Commissioni Provinciali per la tutela delle Bellezze Naturali, che ai sensi dell'art. 140, comma 3 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, durano in carica per il periodo di quattro anni.

– di riconoscere a tutti i componenti esterni delle Commissioni n. 1 gettone di presenza per ogni seduta delle commissioni, oltre ai rimborsi delle spese di viaggio, da impegnarsi e liquidarsi con successivi decreti del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio con imputazione all'U.P.B. 5.0.2.0.1.184 cap. 322.

Il segretario: Sala

[BUR20010123]

[5.3.4]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5808

**Modifica del termine previsto dalle d.g.r. n. 44935 e n. 44936 del 5 agosto 1999 relativo alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di interventi urgenti nel settore del disinquinamento e di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### Delibera

1) Di fissare per tutti gli Enti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, rispettivamente al 5 agosto 2002 e al 5 agosto 2004 i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle leggi regionali 23/84 e 53/84 rifinanziamento anno 1999.

2) Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Regionale.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala